DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 774/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2016);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 645/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione 30 gennaio 2015, 3/2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, della RTDG 2014-2016 prevede che l'Autorità definisca e pubblichi entro il 15 dicembre 2016 i seguenti valori riferiti all'anno 2017:
 - le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
- con la deliberazione 775/2016/R/GAS è stata approvata la nuova versione della RTDG che ha sostituito la RTDG 2014-2016 per il periodo dall'1 gennaio 2017 e riporta i valori delle componenti delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas che trovano applicazione nel 2017;
- i valori delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2017 sono fissati sulla base dei valori delle componenti delle tariffe di riferimento di cui precedente punto e sulla base dei criteri riportati nella RTDG;
- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
 - l'articolo 40, comma 1, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
 - l'articolo 40, comma 2, della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 41

- della medesima RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari:
- l'articolo 40, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria;
- l'articolo 40, comma 4, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_I(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 40, comma 5, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_3^f(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui all'articolo 40, comma 4, della medesima RTDG;
- l'articolo 40, comma 7, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_I(mis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
- l'articolo 40, comma 8, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_I(cot)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
- l'articolo 40, comma 9, della RTDG stabilisce che, le componenti $\tau_l(dis)$ e $\tau_l(mis)$ sono articolate nei seguenti scaglioni:
 - classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
 - classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
 - classe di gruppo di misura superiore a G40;
- le componenti $\tau_I(mis)$ della tariffa obbligatoria di cui al precedente alinea sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti $\tau_I(dis)$ sono state determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti $\tau_I(mis)$;
- l'articolo 45, della RTDG, fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale;
- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
 - l'articolo 64, comma 3, della RTDG, stabilisce che rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale gestite in concessione che servano almeno 300 punti di riconsegna;
 - l'articolo 65, comma 2, della RTDG, prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle

- infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG:
- l'articolo 65, comma 3, della RTDG, stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, e sono differenziate per ambito gas diversi;
- il medesimo articolo della RTDG, prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_I(mis)$;
- l'articolo 66, comma 1, della RTDG, stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate.

CONSIDERATO CHE:

- in data 18 novembre 2016 si è chiusa la raccolta dei dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017;
- l'impresa Valnerina Servizi S.c.p.a ID 972 ha segnalato che, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei mesi di agosto e ottobre 2016 non è stata in grado di procedere all'invio dei dati di cui al precedente punto;
- in relazione ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, delle 75 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:
 - 33 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
 - 34 imprese hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2015, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - 8 imprese non hanno trasmesso alcun dato;
- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, delle otto imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
 - le imprese SERVIZI & IMPIANTI RETI GAS SRL ID 3344,
 QUATTROPETROLI SPA ID 669, ALPIGAS SRL ID 9 e BRAGAS SRL ID 1623 risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - l'impresa LIGURIA GAS S.R.L. ID 1843 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località DOLCEACQUA (IM) – ID Località 708;
 - l'impresa ULTRAGAS C.M. S.P.A. ID 793 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località TORRE ORSAIA (SA) ID Località 5796;
 - l'impresa AUTOGAS NORD ID 1488 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località MAISSANA (SP) - ID Località 5445;

l'impresa distributrice ESSENERGIA Sas – ID 14505, per la quale con deliberazione 437/2014/R/GAS sono state determinate le opzioni tariffarie gas diversi e le condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2003 al 2013, non ha ad oggi reso disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
 - l'articolo 59, comma 2, della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - l'articolo 59, comma 3, della RTDG stabilisce che condizioni necessarie perché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
 - l'articolo 59, comma 5, della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG assuma valore pari a 1, ovvero il valore di $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ cui al medesimo comma della RTDG sia pari a 0, ovvero l'impresa distributrice non abbia indicato l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$) all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero;
 - l'articolo 59, comma 6, della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
 - il medesimo articolo 59, comma 6, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, sulla base della miglior stima disponibile;
 - l'articolo 59, comma 7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$;

- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
 - produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
 - produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
 - mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
 - mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi:
- 16 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2017, nuova istanza per l'applicazione della componente canoni comunali di cui all'articolo 59, comma 6, della RTDG, con riferimento a 57 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione;
- sono pervenute istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione ai sensi della legge della Regione Sicilia 9/2015, là dove stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2007-2008 e che "le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- il riconoscimento di oneri sostenuti per aumenti del canone concessorio previsto per funzioni sociali è già disciplinato dall'articolo 59, commi 2 e 3, della RTDG, ai sensi dei quali un tale riconoscimento è condizionato al rispetto delle sole finalità previste dall'articolo 46-bis del decreto-legge

159/07, ossia "all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti".

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della RTDG 2014-2016 e in coerenza con quanto indicato nei considerata, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l'anno 2017, relativi a:
 - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - opzioni tariffarie gas diversi;
- sia opportuno, in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
 - tenere conto delle rettifiche di dati patrimoniali e fisici, secondo le decorrenze di cui all'articolo 4 della RTDG;
 - in coerenza con l'approccio adottato per la determinazione delle tariffe obbligatorie negli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile;
 - nel dimensionamento della componente $\tau_I(mis)$ della tariffa obbligatoria tenere conto di una stima degli oneri previsti per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori per le imprese che hanno adottato soluzioni *buy*;
- sia opportuno rinviare la determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2017 per l'impresa Valnerina Servizi S.c.p.a ID 972:
- sia opportuno determinare le opzioni gas diversi secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, con riferimento all'impresa LIGURIA GAS S.R.L. ID 1843 per la regione LIGURIA, all'impresa ULTRAGAS C.M. S.P.A. ID 793 per la regione CAMPANIA, all'impresa AUTOGAS NORD ID 1488 per la regione LIGURIA e all'impresa ESSENERGIA Sas ID 14505 per la regione LAZIO.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 sia opportuno:
 - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;

- prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 59, comma 2, e 59, comma 3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri COL_{c,i} le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
- in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non dimostrino che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
- su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare $COL_{c,i}$ con riferimento alle località riportate nella $\underline{Tabella}$ 4 allegata al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, valutando invece come non idonee le istanze di riconoscimento con riferimento alle località di cui alla $\underline{Tabella}$ 5 allegata al presente provvedimento, in relazione alle quali dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 40, della RTDG, per l'anno 2017

1.1. Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, per l'anno 2017, come riportati nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2017

2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, per l'anno 2017, come riportate nella <u>Tabella 2</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2017

3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2017 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, come riportati nella <u>Tabella 3</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COLc,i

4.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella <u>Tabella 4</u> allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni